



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

VISTO il comma 26, lettera a) dell'art. 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, il quale stabilisce che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e che gli enti locali della Regione Sicilia e della Regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura;

VISTO il comma 28 del citato articolo 31 della legge n. 183 del 2011, il quale stabilisce che agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano le sanzioni di cui al comma 26 dello stesso articolo 31 nell'anno successivo a quello in cui è accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno;

VISTO l'articolo 1, comma 707, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disposto che a decorrere dal 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della predetta legge n. 183 del 2011 e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità, restando fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto relativo all'anno 2015 o agli anni precedenti;

VISTI il comma 380 e seguenti dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che hanno disposto l'istituzione del fondo di solidarietà comunale e la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni delle regioni a statuto speciale e dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna;

VISTA la nota n. 30447 del 24 febbraio 2020 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e finanze, con la quale è stato comunicato, tra l'altro, l'elenco dei comuni che, a seguito del mancato rispetto del patto di stabilità interno 2015, accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, sono assoggettati nell'anno 2020, ai sensi del richiamato articolo 31, comma 28, della legge n. 183 del 2011, alla sanzione per riduzione di risorse di cui al comma 26, lettera a) del medesimo articolo 31, con l'indicazione della differenza tra il risultato conseguito e l'obiettivo assegnato;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

CONSIDERATO che nella predetta nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato viene segnalato che il Comune di Castiglione della Pescaia, già non rispettoso del patto di stabilità 2015 e sanzionato con D.M. dell'11 ottobre 2016, per euro 1.797.000,00, ha trasmesso il 19 febbraio 2019, una nuova certificazione attestante il peggioramento del mancato rispetto del patto di stabilità interno 2015 per 323.000,00 euro, per un totale dello sforamento pari ad euro 2.120.000,00;

CONSIDERATO altresì che fra gli enti locali indicati nell'allegato 2 della citata nota Mef-RGS, non sono presenti enti che nell'anno 2016, risultano estinti per fusione;

ASSUNTO che tra gli enti indicati nell'allegato 2, rientranti nelle fattispecie dell'articolo 1, commi 828 e 830 della legge n. 145 del 2018, ovvero che si trovino, alla data di accertamento della violazione da parte della Corte dei Conti, in dissesto finanziario o in riequilibrio pluriennale, risulta solo il Comune di Cicciano, come comunicato al Ministero dell'economia e finanze con nota di questa Direzione centrale, prot. 24627 del 28 febbraio 2020;

VISTO l'articolo 7, commi 2 del decreto legge n. 113 del 2016, il quale stabilisce che ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015, la sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura del 30 per cento della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 e il saldo finanziario conseguito nello stesso anno;

D E C R E T A

Articolo 1

(Determinazione della sanzione)

1. I comuni indicati nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, non rispettosi del patto di stabilità interno 2015 a seguito di accertamento successivo, sono assoggettati nel 2020 alla sanzione per l'importo a fianco di ciascuno indicato, determinato in misura pari al 30 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2015 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Articolo 2

(Applicazione della sanzione)

1. La sanzione comporta, per i comuni di cui all'allegato A, la riduzione delle risorse spettanti per l'anno 2020, a titolo di fondo di solidarietà comunale previsto dall'articolo 1, comma 380 e seguenti della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che sarà riportata fra i dati delle assegnazioni finanziarie 2020 divulgate sulle pagine del sito internet del Dipartimento degli Affari interni e territoriali – Direzione centrale della Finanza locale di questo Ministero.
2. In caso di insufficienza di risorse per operare la riduzione, la somma residua dovrà essere versata dal Comune entro il 31 dicembre 2020, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, articolo 2, previa apposita comunicazione agli enti da parte del Ministero dell'Interno.
3. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato della predetta somma residua, il recupero sarà operato secondo le procedure previste ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della predetta legge n. 228 del 2012.

Articolo 3

(Adempimenti)

1. L'Ufficio II - Trasferimenti ordinari e speciali agli enti locali, procederà, alle riduzioni sul fondo di solidarietà comunale, di cui all'articolo 2.

Il presente decreto viene reso pubblico, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sulle pagine del sito internet del Dipartimento degli Affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero, con effetti di pubblicità legale.

Roma, 9 marzo 2020

IL DIRETTORE CENTRALE
Colaiani